

Con la sentenza n.301/2014 la Corte di Cassazione chiarisce che il nuovo articolo 18 della legge n. 300/1970 (come sostituito dalla legge n.92/2012 "Fornero"), con le limitazioni in materia di tutela in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, non ha portata retroattiva.

La circostanza che l'art. 1 comma 67 della legge n.92/2012, preveda l'applicabilità delle nuove norme processuali solo alle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge, non significa a contrariis che le norme sostanziali in essa contenute siano applicabili ai licenziamenti anteriormente intimati. Ciò comporta, semplicemente, che queste ultime seguono la regola generale dell'irretroattività sancita dall'art.11 delle preleggi al codice civile.

Pertanto, le nuove forme ridotte di tutela introdotte dalla legge n. 92/2012 non si applicano ai licenziamenti comminati prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.301 del 09/01/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)